

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6346 del 04/12/2018
Oggetto	: DPR N. 59/2013 DITTA MARADINI SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI DOLCI E BISCOTTI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA MOLISE N. 3/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6600 del 04/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013 DITTA MARADINI SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI DOLCI E BISCOTTI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA MOLISE N. 3/A.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

1. la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
2. con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. la nota n. 27118 del 31.8.2018 dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (prot. Arpae n. 13437 del 4.9.2018), con la quale era trasmessa l'istanza presentata dalla ditta **MARADINI S.r.l.** per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di produzione di dolci e biscotti svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Molise n. 3/A;
2. la nota prot. Arpae n. 14274 del 13.9.2018 con cui la SAC di Arpae, in sede di verifica di correttezza formale ha evidenziato, per il prosieguo dell'istruttoria, la necessità di acquisire documentazione integrativa;
3. la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP n. 34952 del 7.11.2018 (prot. Arpae n. 17573 del 12.11.2018);

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda unicamente il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Appurato che:

3. le emissioni in atmosfera provengono da un forno lungo 35 metri per la cottura dei biscotti per i quali viene prevista una produzione annua pari a 6584 q.li; il forno è costituito da tre moduli di riscaldamento con bruciatori a metano intercalati da quattro tunnel coibentati all'interno dei quali scorre un nastro trasportatore per il trasporto dell'impasto;
4. nello stabilimento risulta presenta un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetto ad autorizzazione;

Acquisiti i seguenti contributi:

- la nota n. 103605 del 28.11.2018 (prot. Arpae n. 18412 del 28.11.2018) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza esprimeva parere favorevole all'istanza;
- la nota n. 18436 del 28.11.2018 con cui il ST di Arpae di Piacenza esprimeva parere favorevole indicando i limiti e le prescrizioni del caso;
- la nota n. 37297 del 29.11.2018 con cui il Comune dichiarava la compatibilità dell'attività con la classificazione del RUE vigente;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 29 novembre 2018, ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta MARADINI SRL dell'Autorizzazione

Unica Ambientale per l'attività di "produzione di dolci e biscotti", svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda. Via Molise n. 3/a;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MARADINI SRL per l'attività di produzione di dolci e biscotti", da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), via Molise n. 3 /a

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

a) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ditta **MARADINI SRL** (C.F.0079540340) - per l'attività di "produzione di dolci e biscotti" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Molise n. 3/a; Tale autorizzazione comprende il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

b) di stabilire per quanto attiene **per le emissioni in atmosfera** ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 per lo stabilimento nel suo complesso i seguenti limiti e prescrizioni:

EMISSIONE N. E1 INGRESSO FORNO DI COTTURA IMAFORNI

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima				10 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³
Aldeidi totali				20 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 RISCALDAMENTO FORNO DI COTTURA IMAFORNI

Portata massima				1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				12 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				10 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³
Aldeidi totali				20 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 LIEVITAZIONE FORNO DI COTTURA IMAFORNI

Portata massima				1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				12 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				10 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³
Aldeidi totali				20 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 USCITA FORNO DI COTTURA IMAFORNI

Portata massima				1700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				12 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				10 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³
Aldeidi totali				20 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				10 mg/Nm ³

- a) Fermo restando il rispetto dei limiti di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo e quanto disposto al successivo punto h) il gestore può non effettuare autocontrolli periodici finalizzati alla determinazione di tali inquinanti, essendo impiegato come combustibile gas di rete (cd. Metano);
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;

- UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **C.O.V. (espressi come Ctot)**;
 - metodo US EPA TO 11 A o NIOSH 2016 per la determinazione delle **aldeidi**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **biennale** ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) **entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA**, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio di ciascuna emissione al fine di verificare il rispetto di tutti limiti fissati (compresi quelli per ossidi di azoto e di ossidi di zolfo), nonché ad almeno un campionamento finalizzato alla ricerca di tutti gli inquinanti per cui sono fissati limiti di emissione e degli inquinanti COV compreso il metano nonché monossido di carbonio (per la ricerca di quest'ultimo inquinante si dovrà usare il metodo UNI EN 15058 o Analizzatori automatici - celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.). Detti autocontrolli possono essere ritenuti validi anche ai fini di quanto disposto al precedente punto e);
- c) fare salvo che:**
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- d) dare atto che:**
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.